

TRATTAMENTO ECONOMICO MALATTIE dal 1 giugno 2008

MODALITA' DI RIMBORSO

Le richieste di rimborso relative al trattamento economico per le assenze dal lavoro a causa di malattia **devono essere spedite alla Cassa Edile di Siena** con le seguenti modalità:

- 1) I dati di inizio e fine evento e dell'importo anticipato dall'Impresa all'operaio devono essere indicati nelle apposite caselle della denuncia mensile dei lavoratori occupati da effettuarsi esclusivamente tramite **Modello Unico Telematico (MUT)**;
- 2) I certificati medici devono essere spediti in **fotocopia leggibile, CON L'INDICAZIONE DELLA REGIONE SOCIALE ED IL NUMERO DI POSIZIONE DELL'IMPRESA VERSO LA CASSA EDILE, specificando il MUT (mese) cui si riferiscono.**
Qualora il nominativo del lavoratore ed il periodo di malattia risultino non facilmente leggibili s'invita a riportarli in stampatello in calce allo stesso certificato.
NON SI DARA' LUOGO A RIMBORSI IN ASSENZA DI CERTIFICATO MEDICO E DI CERTIFICATO ILLEGGIBILE

CALCOLO RIMBORSO

giorni INPS (1) x paga oraria (2) x orario settimanale (3) x coefficiente (4) : 6 = RIMBORSO

- 1) **giorni INPS:** indicare i giorni feriali, compreso il sabato, che sono coperti dal certificato medico di malattia; si tratta degli stessi giorni indicati nel modulo di rimborso presentato all'I.N.P.S.
- 2) **la paga oraria** è composta esclusivamente da : paga base + indennità di contingenza + indennità territoriale di settore + elemento economico territoriale 1/1/1998;
- 3) **l'orario settimanale** contrattuale, di norma, è di 40 ore; nel caso part-time indicare l'orario ridotto.
- 4) **coefficienti:**

pagamento carenza (primi tre giorni) in relazione alla durata della malattia
coefficienti op. e apr.

giorni di durata della malattia

fino a 6	100% a carico impresa	
da 7 a 12	50% a carico impresa	
da 7 a 12	50% a carico cassa edile	0,500
da 13	tutto a carico cassa edile	1,000

giorni successivi alla carenza

dal 4° al 20°	0,330	
da 21° al 180°	0,107	
dal 181° al 270°	0,500	*
dal 271° al 365°	0,500	*

*** solo per le giornate non indennizzate dall'INPS**

N.B. Rimangono sempre a carico dell'impresa gli importi che derivano dall'applicazione dei coefficienti indicati alla lettera (B) di cui alla tabella CNCE allegata

CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE PER GRATIFICA NATALIZIA E FERIE (18,50%) E DELL'ACCANTONAMENTO (14,20%) RELATIVI AI GIORNI DI ASSENZA PER MALATTIA

giorni lavorativi x orario giornaliero x paga oraria = retribuzione imponibile

retribuzione imponibile x 0,185 = maggiorazione 18,50%

retribuzione imponibile x 0,142 = accantonamento 14,20%

Gli importi sono determinati calcolando le percentuali sulla retribuzione lorda che l'operaio avrebbe maturato **nei giorni lavorativi** se non fosse stato assente dal lavoro per malattia.

Gli elementi della retribuzione da considerare sono :paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e, se dovuti, utile di cottimo e maggiorazione capisquadra.

La maggiorazione (**18,50%**) deve essere inserita in busta paga assoggettandola a contributi INPS e ritenute fiscali, mentre l'importo relativo all'accantonamento (**14,20%**) deve essere trattenuto dalla busta paga e versato alla Cassa Edile.



COMMISSIONE NAZIONALE
PARTITICA PER LE CASSE EDILI

Malattia	Infortunio e malattia professionale
1) per il 1° 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 7 giorni: 0,5495 A = 0,500 B = 0,0495	1) dal 4° al 90° giorno di assenza: 0,2538 A = 0,234 B = 0,0198
2) per il 1° 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi i 14 giorni: 1,0495 A = 1,000 B = 0,0495	2) dal 91° giorno in poi: 0,0574 A = 0,045 B = 0,0124
3) dal 4° al 20° giorno per le giornate indennizzate dall'Inps: 0,3795 A = 0,330 B = 0,0495	
4) dal 21° al 180° giorno per le giornate indennizzate dall'Inps: 0,1565 A = 0,107 B = 0,0495	
5) dal 181° al 270° giorno per le giornate non indennizzate dall'Inps: 0,5495 A = 0,500 B = 0,0495	
Per gli apprendisti il coefficiente per le giornate non indennizzate dall'Inps è pari a 0,5495. A = 0,500 B = 0,0495	

Dalla lettura della tabella si evince che la parte di quota oraria da utilizzare per calcolare l'importo da congruare con la Cassa Edile o da rimborsare da parte della Cassa, sia sempre quella indicata dalla lettera "A", mentre la parte relativa alla lettera "B" rimarrà a carico dell'impresa.

Si invitano pertanto le Casse Edili a voler fornire alle imprese iscritte indicazioni operative in tal senso.

Con i migliori saluti.

Il Vice Presidente
Massimo Viorri

Il Presidente
Vittorio Barbato